

Riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti e decisioni straniere in Svizzera

Provvedimenti e decisioni straniere sono riconosciuti in Svizzera se (i) il tribunale o l'autorità dello Stato estero che ha pronunciato il provvedimento o la decisione era competente, (ii) il provvedimento o la decisione non può essere impugnato/a con un rimedio giuridico ordinario o è definitivo/a, e (iii) non vi è alcun motivo di rifiuto.

Nel merito, provvedimenti e decisioni straniere non possono essere riesaminati dal giudice svizzero. Il riconoscimento, infatti, è negato soltanto se (i) il provvedimento o la decisione straniero/a è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero e/o (ii) una parte prova, che (a) non è stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, (b) il provvedimento o la decisione è stato/a emesso/a in violazione di principi fondamentali del diritto processuale svizzero, segnatamente in violazione del diritto della parte di essere sentita, o (c) una causa tra le stesse parti e con lo stesso oggetto è già stata introdotta o decisa in Svizzera, ovvero precedentemente decisa in uno Stato terzo con una decisione che soddisfa i presupposti di riconoscimento in Svizzera.

Una volta riconosciuti, i provvedimenti o le decisioni straniere sono dichiarati esecutivi ad istanza della parte interessata.

Possono essere dichiarate esecutive le decisioni che condannano la parte soccombente ad una prestazione (per esempio, ad un pagamento o ad adempiere altri obblighi risultanti da un contratto), che la obbligano a non intraprendere un'azione illecita precisata, o che la obbligano a tollerare una certa azione della parte che ha vinto la causa.

L'istanza di riconoscimento e/o di esecuzione deve essere inoltrata all'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Cantone in cui la decisione straniera è fatta valere.

La procedura di riconoscimento e/o di esecuzione è disciplinata dal diritto dei vari Cantoni svizzeri, eccezione fatta per l'esecuzione delle condanne a pagare una certa somma o a prestare una garanzia, dove la procedura è disciplinata dal diritto federale svizzero.

La parte che si oppone all'istanza deve essere sentita.

Nell'ambito della procedura di riconoscimento (di *exequatur*), il giudice svizzero non riesamina la decisione straniera nel merito. Egli si limita a controllare che i motivi summenzionati per un rifiuto del riconoscimento non si siano verificati, che determinate regole processuali siano state osservate e che il tribunale straniero era competente ad emanare la decisione. Per quanto riguarda le decisioni prese dai tribunali dei Paesi che, come l'Italia, hanno ratificato la cosiddetta Convenzione di Lugano, il giudice svizzero non è, però, autorizzato a controllare se il tribunale straniero era competente o meno.

Nel caso in cui una decisione straniera è fatta valere in via preliminare, l'autorità svizzera adita può procedere alla delibazione della decisione straniera. Per esempio, il giudice svizzero al quale un creditore chiede il rigetto dell'opposizione fatta dal debitore contro la domanda d'esecuzione

del creditore in Svizzera in base ad una sentenza straniera, che condanna il debitore ad un pagamento in favore del creditore, dovrà, in via preliminare, decidere se riconoscere la sentenza straniera.

All'istanza di riconoscimento e/o di esecuzione sono da allegare: (i) una copia autenticata della decisione straniera, (ii) un attestato dell'autorità straniera competente che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o che è definitiva, (iii) in caso di sentenza in contumacia, un documento comprovante che la parte contumace è stata citata regolarmente e nei termini di legge per presentare la propria difesa, e (iv) traduzioni asseverate dei vari documenti nella lingua ufficiale del Cantone svizzero nel quale si chiede il riconoscimento e/o l'esecuzione.

In questa materia la Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali e multilaterali con diversi Stati. Fra le convenzioni bilaterali, sono da evidenziare il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 e la Convenzione del 3 gennaio 1933 tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie. Fra quelle multilaterali, spicca la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 (Convenzione di Lugano), ratificata anche dalla Svizzera e dall'Italia. Si applica in materia civile e commerciale, con l'esclusione di: (i) stato e capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale dei coniugi, testamenti e successioni; (ii) fallimenti, concordati ed altre procedure affini; (iii) sicurezza sociale; e (iv) arbitrato. La Convenzione di Lugano non riguarda altre materie, in particolare, le materie fiscali, doganali ed amministrative.

calderan@altenburger.ch